

**Da:**

**Inviato:** giugno 2019

**A:** Mauro Michelini <[m.michelini@michelinimauro.fr](mailto:m.michelini@michelinimauro.fr)>

**Oggetto:** Residente italiano con redditi di lavoro dipendente in Francia

.....allego la risposta del 28/12/18 a un interpello relativo alla convenzione Italia-Gran Bretagna dove:

- a metà della pagina 3 si richiama la circolare n. 9 del 2015 dove si specifica che i redditi esteri devono essere assunti nell'ammontare determinato secondo le regole interne italiane (ad eccezione dei redditi dei terreni e fabbricati)

- alla fine della pagina 3 si conclude che i contributi previdenziali e assistenziali versati all'estero su redditi di lavoro dipendente sono deducibili in Italia se versati in ottemperanza a un obbligo di legge e se riferiti a redditi imponibili in Italia

La CSG/CRDS sono sicuramente versate in ottemperanza di un obbligo di legge, ma il tema (già discusso da Conseil d'Etat/CJUE) é: sono da considerarsi imposte (non deducibili dal reddito dipendente calcolato secondo le regole italiane, ma eventualmente recuperabili come credito d'imposta) o contributi sociali obbligatori (deducibili dal reddito da lavoro dipendente dichiarato in Italia)?

**Da:** Mauro Michelini

**Inviato:** giugno 2019

**A:**

**Oggetto:** Residente italiano con redditi di lavoro dipendente in Francia

Non voglio farti tutta la cronistoria dei prelievi sociali di cui mi sono fatto anche latore della seconda procedura di infrazione nei confronti della Francia e che troverai anche sul mio sito, né citare la circolare di dicembre 2018 a proposito dell'articolo 165 del TUIR.

MI basta considerare detti prelievi come imposte interne non recuperabili in Italia. Quindi deducibili dal reddito.